



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0089011 04/02/2011
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario : Settore prov.le del Genio Civile - Avellino
Classifica : 4.1.1.



SETTORE PROV.LE GENIO CIVILE

DE AVELLINO
VIA ROMA, 1
83100 - AVELLINO

N/A

N. Pratica 2854/08 C.C.

Oggetto:

Stingo Raffaele / Regione Campania
Tribunale di Cervinara
Trasmissione Sentenza e relativo atto di precetto

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza con cui il Tribunale di Cervinara ha rigettato l'appello proposto dalla Regione avverso la Sentenza del giudice di Pace di Cervinara con condanna della Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di delle spese di lite liquidate in €.704,00, oltre sopese generali, iva e epa

Si trasmette, altresì, il relativo atto di Precetto notificato dallo Stingo in data 11.01.2011 con invito a provvedere, per competenza e con l'urgenza che si è resa necessaria, e se non già provveduto, alla predisposizione del decreto di liquidazione, con relativa comunicazione anche al ricorrente, onde evitare inutili ulteriori aggravii di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

Avv. Graziella Mandato
Tel. 081-7963672

11 FEB. 2011
Preso in carico in data

CC
2854/08

STUDIO LEGALE IULIUCCI

COPIA

Avv. Antonio Iuliucci

Via variante angolo Via Cupa n.5

83012 CERVINARA(AV)

Tel./Fax.0824/844486

C.F. LCC NTN 67 M06A 783 I - P.IVA 02136560642

330 *aw*

Atto di precetto

Il sottoscritto Avv. Antonio Iuliucci con studio in Cervinara(AV) alla Via Castello n.52 rapp.to e difeso da se stesso premesso che con sentenza del TRIBUNALE di CERVINARA(AV)- G.U.-Dr.ssa Spella- n.48/2010 del 16/05/2010, depositata in data 19/05/2010, munita di F.E. il 09/06/2010 condanna la REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. P.t. a pagare in favore dell'esponente la complessiva somma di €.**704,00**, di cui €.**284,00** per diritti e €.**420,00** per onorari , oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.; che tale sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla REGIONE CAMPANIA ut sopra indicata in data 14/06/2010;

Intima e pone precetto

alla REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. P.t. dom.to per la carica in Via S.Lucia n.81-cap.80131 NAPOLI

di pagare, nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti

somme:

DIRITTI E SPESE
diritti in sentenza
Posizione e archivio
Disamina
Esame dispositivo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI 12 GEN. 2011

Importo

284,00		
39,00	0	0
10,00	0	0
10,00	0	0

aw
31/1/11
P

Esame sentenza definitiva	19,00	0	0
Ritiro fascicolo	10,00	0	0
Richiesta copie esecutive (per ciascuna copia)	10,00	0	10,62
- Ritiro dette	10,00	0	0
- Disamina titolo esecutivo	10,00	0	0
Disamina titolo esecutivo	10,00	0	0
Atto di precetto	39,00	0	0
- Scritturazione e collazione, pag.	10,00	0	5,16
- Notifica del precetto	10,00	0	0
- Ritiro atto notificato	10,00	0	0
- Esame di ogni relata di notifica	10,00	0	0
	<hr/> 491,00	<hr/> 0	<hr/> 15,78
 ONORARI			
		Importo	
onorari in sentenza	420,00		
Studio sentenza	142,00		
	<hr/> 562,00		

RIEPILOGO:

Diritti	491,00
Onorari	562,00
Spese imponibili	0
Spese generali 12,5%	131,63
	1.184,63
Cassa previdenza avvocati 4%	47,39
	1.232,02
I.V.A. 20%	246,40
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	15,78
	1.494,20
TOTALE EURO	1.494,20
Ritenuta Acconto 20%	-236,93
Importo dovuto al netto della R.A.	1.257,27
(milleduecentocinquantasette/27)	

e così, complessivamente, la somma di **€.1.257,27 al netto della rit.acconto**, oltre agli interessi che matureranno sino al saldo effettivo, secondo la liquidazione dell'ufficiale giudiziario ed ogni altra successiva occorrenda, con espresso avviso che in caso di mancato pagamento nel termine suindicato si procederà ad esecuzione forzata.

Cervinara 04/01/2011

Avv. Antonio Iulicci


**Si comunica che le competenze del sottoscritto al netto della ritenuta di
acconto potranno essere liquidate a mezzo bonifico bancario sul c/c
1278176 – cab 75800 –ABI 05392 – CIN L- della Banca della Campania
–Filiale di ROTONDI(AV)
IBANIT97L0539275800000001278176
intestato a STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO IULIUCCI.**

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Antonio Iuliucci io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
U.N.E.P. presso il Tribunale di Cervinara(AV) ho notificato il suesteso atto
a mezzo posta a:

5 GEN. 2011

REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. P.t. dom.to per la carica in Via
S.Lucia n.81-cap.80131 NAPOLI



5 GEN. 2011

AVV. ANTONIO IULIUCCI
VIA CASTELLO, 52 83012 - CERVINARA (AV)
TEL/FAX 0824.844486
C.F.: LCCNTN67M06A783I
P.IVA 02136560642

COPIA

Sent. 28/2010
Cont. 7092/08
crea in 79
Rep. 66

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Spella, della sezione distaccata di Cervinara del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7092 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: appello alla sentenza del Giudice di Pace n. 269 del 2008

TRA

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Avellino alla via Collina Liquorini presso il CO:RE:CO. e rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Generale, giusta procura ad lites per notar Stefano Cimmino rep.N 35093 del 17.09.2002 e provvedimento autorizzativo.

APPELLANTE

E

Stingo Raffaele elettivamente domiciliato in Cervinara alla via Castello n. 52 presso lo studio dell'avv. Antonio Iuliucci dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

CONCLUSIONI

PER L' APPELLANTE: come da verbali in atti

PER L' APPELLATO: come da verbali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Campania, in persona del Presidente p.t., appellava la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n.269/2008- con la quale il G.d.p. di Cervinara accoglieva la

Avv. Mandato
[Signature]
fonte: <http://www.puroregione.campania.it>

domanda dello Stingo e riconosceva allo stesso per danno alla persona un importo complessivo di euro 315,01, condannando, altresì, la Regione Campania a corrispondere le spese di giudizio - con atto ritualmente notificato allo Stingo, invocando la riforma della statuizione del Giudice di Pace e la condanna dello Stingo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

In appello si costituiva Stingo Raffaele che chiedeva preliminarmente dichiararsi la inammissibilità della impugnazione, per inappellabilità della sentenza oggetto di censura, ed in secondo luogo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

All'udienza del 16.02.2010, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve affermarsi la appellabilità della sentenza del giudice di pace oggetto di gravame. Ed invero ai sensi dell'art. 339 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla dlgs 40/2006, applicabile al caso di specie) *"le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 comma 2 sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia"*; orbene, avendo nel caso di specie l'appellante dedotto vizi della sentenza relativi a violazioni delle norme sul procedimento - in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di pace omesso di pronunciare sulle eccezioni rilevate dalla stessa appellante - non vi è dubbio della appellabilità della sentenza del Giudice di pace n. 269/08.

Ciò premesso, nel merito l'appello deve essere rigettato.

Ad integrare gli estremi di una omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice su una richiesta della parte, ma è necessario che il

giudice abbia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al caso concreto (cfr sul punto Cass. n.10636 del 9.05.2007). Si ha omessa pronuncia allorchè non venga presa in considerazione dal giudice una domanda e non allorchè questi, per qualsiasi motivo, non valuti un argomento difensivo che non sia in alcun modo rilevante ai fini della decisione. In buona sostanza il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte si da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto **e non può dipendere, pertanto, dall'omesso esame di un elemento di prova** (cfr. Cass. n. 2085 del 23.02.1995).

Orbene, nel caso di specie, la Regione Campania lamenta proprio la omessa valutazione da parte del Giudice di pace degli elementi di prova emersi dalla istruttoria e dalla stessa Regione compiutamente indicati, che, per giurisprudenza pacifica, non costituisce un vizio di omessa pronuncia; peraltro dalla motivazione del Giudice di prime cure si evince, comunque, che lo stesso si è pronunciato sulla domanda dell'attore facendo emergere le prove che ha ritenuto rilevanti e non prendendo in considerazione gli argomenti difensivi considerati irrilevanti.

Per il principio di soccombenza l'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come in motivazione.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*. Tuttavia, poiché tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Spella, giudice unico del Tribunale di Avellino - Sezione Distaccata di Cervinara, pronunciando sulla presente controversia RG 7092/08, così provvede:

rigetta l'appello proposto dalla Regione Campania e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269 del 2009 e condanna la Regione Campania a pagare le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessive euro 704,00 di cui euro 284,00 per diritti ed euro 420,00 per onorari oltre spese generali, Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Iulucci che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso in Cervinara il 16 maggio 2010.

IL CANCELLIERE UNICO
G. MAINOLFI

TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE DISTACCATA DI CERVINARA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CERVINARA II

IL CANCELLIERE UNICO
G. MAINOLFI

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Spella

Francesca Spella

A. Iulucci del foro di Av

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Cervinara, 9. 06. 2010

IL CANCELLIERE UNICO
G. MAINOLFI R. b

PER IL TRIBUNALE DI AVELLINO
CERVINARA 9. 6. 2010

IL CANCELLIERE UNICO
G. MAINOLFI



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Antonio Iuliucci io sottoscritto Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. presso il Tribunale di Cervinara(AV) ho notificato il suesteso atto a mezzo posta a:

REGIONE CAMPANIA in persona del Pres.p.t. dom.to per la carica in NAPOLI alla Via S.Lucia n.81 cap.0131 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA in persona del Pres.p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Graziella MANDATO presso CO.RE.CO -Collina Liguorini -cap.83100 AVELLINO

11 GIU 2010



Tribunale di Cervinara
Ufficio Giudiziario - 83 -
CO.RE.CO